

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Contrattazione decentrata integrativa

Determinazione in via preventiva delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2022 relative al personale delle categorie dell'IRPET

CIG: N.P.

CUP: N.P.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET" e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (in seguito IRPET), quale ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione;

Richiamati gli articoli 9 e 9bis della medesima legge relativi, rispettivamente, all'incarico di Direttore dell'Istituto ed alle sue attribuzioni

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 25.05.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'IRPET

Premesso che ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa"

Considerato che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018 ed in particolare gli articoli 67 e 68 che introducono nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente ed il relativo utilizzo

Richiamato in particolare l'art. 67 del CCNL 2016-2018 che:

- al comma 1 prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori[...].*

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative[....]

L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

- al comma 2 stabilisce che l'importo consolidato così definito, sia incrementato stabilmente delle risorse previste rispettivamente alle lett. a), b),c),d) e),f), g) e h) del medesimo articolo

- al comma 3 individua le risorse di carattere "variabile" che di anno in anno possono alimentare il fondo

- al comma 7, infine, dispone che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa , di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*

Richiamato altresì l'art. 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, in base al quale *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*

Visto l'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 secondo cui: *“...a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*

Ritenuto di dover procedere alla quantificazione della consistenza del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto di quanto previsto all'art. 67 e ss. del citato CCNL del personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018 e dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017

Richiamata la relazione illustrativa, allegato 'A' al presente atto e sua parte integrante ed essenziale, nella quale si dà conto dell'ammontare delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2022, determinate in conformità con le modalità dettate dal CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017

Rilevato che con determinazione del Direttore n. 56 del 10.12.2018 e confermato con determinazione del Direttore n.11 del 10.03.2020, come certificato dal collegio dei revisori, è stato costituito l'importo unico consolidato, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL 2016-2018, delle risorse decentrate aventi carattere stabile e continuativo -comprensivo delle decurtazioni permanenti operate ai sensi dell'art.9 comma 2bis del D.L.78/2010 ed al netto delle risorse destinate nello stesso anno alle posizioni organizzative- che risulta pari ad € 80.305,- come dal prospetto evidenziato nell'allegata relazione illustrativa citata

Preso atto che l'importo unico consolidato definito è stabilmente incrementato dalle risorse dell'art. 67, comma 2 (lett. da a) a h)) del CCNL 2016-2018 e che tali incrementi per IRPET riguardano:

- art. 67, c. 2, lett. a: “un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”, pari a €3.078,4;
- art. 67, c. 2, lett. b: “un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”, pari a €1.256,32;
- art. 67, c.2, lett. c) “un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;” pari a € 2.590,38, in forza di n. 2 cessazioni avvenute nel 2020
- art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5, lett. a): “alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale” ed in particolare per la copertura degli oneri dovuti al personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.lgs. 75/2017, per un importo di €1.690,2, destinato a coprire l'indennità di comparto quota b) e secondo quando disposto dall'art.11 comma 1 del D.l. 135/2018 convertito in l. 12/2019;
- art. 67 c.2 lett. g): di un importo relativo a stabili riduzioni risorse destinate alla corresponsione dei compensi da lavoro straordinario, pari a €437,67

Rilevato quindi che l'importo delle risorse di parte stabile per l'anno 2022, dato dall'importo unico consolidato e dagli incrementi stabili, risulta pari a €89.357,97;

Rilevato che l'importo di risorse di contrattazione di parte stabile per l'anno 2021 non corrisposte con riferimento al medesimo anno, è pari a € 4689,32 e che tali risorse- così come previsto dall'art. 68 comma 1 del citato CCNL 2016-2018 – sono riportate all'anno successivo per incrementare le risorse di contrattazione a destinazione variabile;

Preso atto inoltre che le risorse derivanti dalle attività 'conto terzi', di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 2016-2018, relativamente all'esercizio 2021 sono pari ad euro 349.988,35, come riportato nella sopra citata relazione e nella relativa tabella e che, rispetto a tale ammontare, la quota destinata a finanziare le risorse variabili per l'anno 2022 è pari al 33% dell'importo sopra indicato, per un ammontare complessivo di €115.292

Dato altresì atto che tale importo è così fissato, come espresso nella citata relazione allegata, al fine di garantire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 e delle circolari applicative emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato, la costituzione di risorse di contrattazione a destinazione variabile per l'anno 2022 in un ammontare idoneo a mantenere il livello medio pro-capite del trattamento di salario accessorio del personale dell'IRPET

Rilevato quindi che le risorse complessive di parte variabile per l'anno 2022 sono pari a complessivi € 123.809,32 come espresso nella citata relazione allegata e risultante dalla tabella di costituzione del fondo 2022

Dato atto che, come risulta nella citata relazione illustrativa, è stata effettuata la verifica di cui all'art. 23 comma 3 del D.lgs. 75/2017, da cui si rileva che dalle risorse soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 devono essere esclusi:

- dalle risorse stabili:

a) gli incrementi previsti ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) e b) per espressa previsione contrattuale (cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018)

b) gli incrementi dovuti per la copertura degli oneri dovuti al personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.lgs. 75/2017, per quanto disposto dall'art.11 c. 1 del D.L. 135/2018;

- dalle risorse variabili:

a) le risorse 'conto terzi' e le economie per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti di costituzione dei fondi di contrattazione (cfr. circolari RGS n.12/11 e n. 16/12);

Rilevato che l'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2022 comprensivo delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (ai sensi dell'art. 67 comma 7 CCNL 2016-2018), come quantificate in via preventiva, è pari a €149.161,05 e dunque supera il corrispondente fondo base 2016, pari a €148.940,00 (come stabilito con determinazione del Direttore n. 49 del 29.12.2016, successivamente rettificata con determinazione n. 15 del 20.03.2017) per un importo di €221,05

Dato pertanto atto che si rende necessario apportare la decurtazione al fondo di contrattazione 2022 in applicazione dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 per l'importo di €221,05

Rilevato, in conclusione, che l'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale delle categorie dell'IRPET per l'anno 2022, nelle componenti fissa e variabile come sopra esposte, operata la decurtazione sopra indicata nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, è pari ad Euro 212.946,24

Verificata la compatibilità di bilancio, come da nota di verifica del rispetto delle disponibilità

finanziarie ai fini della copertura del fondo di contrattazione del personale delle categorie per l'anno 2022 allegato 'B' al presente atto

Considerato che l'ammontare del fondo è costituito in via preventiva, salve successive verifiche a consuntivo anche alle luce di eventuali novità o chiarimenti o integrazioni contrattuali, legislative o normative ovvero di modifiche tali da determinare una revisione del presente provvedimento

Visto il conto economico preventivo dell'esercizio 2022 e la proiezione triennale 2022-2024 del predetto conto economico, nelle risultanze disposte dal Direttore di IRPET con determinazione n. 49 del 27.12.2021, di adozione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2022, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 198 del 28/02/2022, ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2022 di cui alla quarta variazione adottata con determinazione del Direttore n. 19 del 14.07.2022

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9, comma 4, lettera e), della L.R. 29.7.1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET, ed all'articolo 10, comma 1, lettere n) ed o), del regolamento di organizzazione dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

- di costituire, in via preventiva salve verifiche successive, per i motivi espressi in narrativa e con le modalità indicate nella relazione allegato 'A' al presente atto e sua parte integrante, le risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 del personale delle categorie dell'IRPET, in applicazione delle disposizioni contenute al comma 1 e 2 dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un importo complessivo di €212.946,24, come da seguente prospetto:

FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2022			
parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato al netto P.O.	80.305,00 €
	art. 67 c. 2 lett.a)	Incremento 83,20 per personale 31.12.2015	3.078,40 €
	art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali progressioni economiche orizzontali	1.256,32 €
	art. 67 c.2. lett. c)	Ria personale cessato	2.590,38 €
	Art. 67 c. 2 lett. h)	Incremento stabilizzazioni	1.690,20 €
	art. 67 c. 2 lett. g)	Riduzioni stabili compensi lavoro straordinario	437,67 €
	Totale parte stabile		
parte variabile	Art. 67, comma 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione-risorse conto terzi (art. 43 l.449/97)	115.292,00 €
	Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4	Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)	3.828,00 €
	Art. 68, comma 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	4.689,32 €
	Totale parte variabile		
TOTALE RISORSE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE			213.166,97 €
Verifica limite fondo base 2016	Risorse a carico del bilancio PO		62.000,00 €
	TOTALE RISORSE FONDO BASE 2022		149.161,05 €
	LIMITE EX ART. 23 COMMA 2 D.L.GS. 75/2017 FONDO BASE 2016		148.940,00 €
	Decurtazione da effettuare		- 221,05 €
TOTALE RISORSE ANNO 2022			212.946,24 €

2. di disporre che le risorse destinate nell'anno 2022 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in conformità all'art. 15 comma 5 e all'art. 67, comma 1, del CCNL del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018, quantificate in complessivi € 62.000, sono finanziate a carico del bilancio dell'IRPET;
3. di dare atto della verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura del fondo di contrattazione del personale delle categorie per l'annualità, come da nota allegato 'B' al presente atto e sua parte integrante;
4. di dare atto che il fondo è costituito in via preventiva, salve successive verifiche a consuntivo anche alle luce di eventuali novità o chiarimenti o integrazioni contrattuali, legislative o normative tali da determinare una revisione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti al fine della certificazione della costituzione del fondo;
6. di dare opportuna informativa del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'IRPET, ai sensi di quanto disposto all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.